

TRIBUNALE DI PERUGIA
PROTOCOLLO PER IL PROCESSO DI FAMIGLIA

Stipulato tra le seguenti parti:

Tribunale di Perugia
Ordine degli avvocati di Perugia
Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori
Forum delle associazioni familiari dell'Umbria
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Camera civile di Perugia
Avvocati matrimonialisti italiani

PREMESSO CHE

E' intenzione dei firmatari offrire modalità trasparenti e uniformi di accesso alla giustizia nel delicato ambito del processo in materia di famiglia. E' pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

- I. E' opportuno che i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino in ogni fase del procedimento tutti gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati.

Gli atti introduttivi dei giudizi

E' auspicabile che

1. il ricorso per la separazione personale dei coniugi ovvero ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la comparsa di costituzione e risposta contengano tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso e la comparsa dovrebbero, comunque, essere essenziali nel contenuto; sarà, naturalmente, opportuno indicare le cause della separazione o del divorzio, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il ricorso e la comparsa contengano nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi;
3. le parti allegghino le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l'attuale redditività;
4. le parti allegghino, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi;
5. le parti depositino rispettivamente entro 15 giorni dall'udienza per parte ricorrente e entro 5 giorni dall'udienza per parte resistente un modulo come da allegato A) dal quale siano desumibili le seguenti informazioni:
 - a) attività lavorativa dipendente o autonoma ed eventuali benefit aggiuntivi.
 - b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti, percepiti negli ultimi tre anni;
 - c) eventuali partecipazioni societarie (indicare la ragione sociale della società) e la misura della partecipazione rispetto al capitale sociale;
 - d) pensioni a qualsiasi titolo percepite;
 - e) depositi bancari e/o postali ed eventuali prodotti finanziari;
 - f) elencazione dei beni immobili in proprietà o in comproprietà, indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni agricoli, aree edificabili), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione. Indicare se sono rimasti nella disponibilità del nucleo familiare, se sono locati, ovvero concessi in comodato, nel primo caso indicare il canone di locazione percepito. Indicare le imposte e tasse che gravano sugli immobili e la misura annua;

- g) elencazione dei beni mobili registrati: I) per le autovetture indicare il tipo, l'anno d'acquisto, il canone leasing o la rata del finanziamento e la durata, l'importo dell'assicurazione e del bollo, II) per le imbarcazioni, la tipologia (a vela o a motore), la lunghezza nonché il canone annuo del rimessaggio; III) eguali indicazioni per i velivoli.
 - h) numero dei collaboratori domestici, con la retribuzione, l'importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;
 - i) esistenza di mutui o finanziamenti, specificando la causale e la durata, nonché la rata mensile;
 - j) esistenza di contratti di locazione, anche per case – vacanza, specificando la località (in Italia o all'estero), il canone mensile corrisposto, gli oneri condominiali, l'anno della acquisizione e la durata del contratto;
 - k) l'iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali indicando l'esborso associativo annuo;
6. nel ricorso e nella comparsa sia rappresentata la pendenza di eventuali procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare (allegando i relativi atti)
7. Ai fini di aiutare il Presidente ad assumere le decisioni tenendo conto dei criteri di cui all'art. 337 ter C.C. è auspicabile che i genitori di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti indichino altresì nel ricorso o nella comparsa un piano genitoriale che illustri:
- a) I luoghi normalmente frequentati dai figli
 - b) La scuola frequentata e il percorso educativo proposto specificando la retta mensile e l'ammontare delle spese accessorie.
 - c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative, attività di formazione spirituale) e il costo mensile dell'attività;
 - d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza
 - e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti
8. E' opportuno che i genitori – nel richiedere l'affido condiviso della prole - prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori.

Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi

E' auspicabile che il Presidente

9. fissi l'udienza avanti a sè, che generalmente dovrà essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso; l'abbreviazioni dei termini sarà consentita solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi e dovrà essere avanzata mediante un'apposita istanza da depositare separatamente al ricorso;
10. assegni al ricorrente un termine di 15 giorni prima dell'udienza per depositare il modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A)
11. assegni al convenuto resistente termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensive e documenti nonché del modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A). Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto l'obbligo di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, può essere retribuito a spese dello Stato

Comparizione del convenuto assistito da difensore

È auspicabile che

12. Il convenuto depositi la propria memoria difensiva con le forme sopra descritte e gli allegati come sopra indicati, compreso il modulo di cui all'allegato a) della presente convenzione nel termine di 5 giorni prima dell'udienza .
13. Quando il convenuto abbia intenzione di costituirsi all'udienza, il difensore dello stesso, appena ricevuto l'incarico, ne dia tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente. Nel caso di costituzione in udienza il Presidente – se richiesto dal ricorrente – procederà a rinviare l'udienza stessa per consentire a quest'ultimo di prendere adeguata cognizione del contenuto delle avverse allegazioni
14. Il Presidente dopo l'audizione dei coniugi e dopo aver esperito il prescritto tentativo di conciliazione:
 - emetta i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riservi tale adempimento.
 - se richiesto dal ricorrente di un termine per replicare, il Presidente assegni termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori 7 giorni al resistente per replicare a sua volta.

Mancata comparizione del convenuto

E' auspicabile che

15. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, possa disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.

Svolgimento dell'udienza presidenziale

E' auspicabile che:

16. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e i coniugi siano d'accordo, si proceda a sentire i coniugi anche senza la presenza dei rispettivi difensori, sia separatamente sia congiuntamente tentandone la conciliazione.
17. Nel caso in cui il Presidente debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità e ritenga di non escludere l'audizione del minore applichi il protocollo sull'ascolto dei minori.
18. Sempre al fine di emettere i provvedimenti più opportuni nell'interesse della prole il Presidente disponga accertamenti da parte dei Servizi Sociali o si serva dell'ausilio di una CTU, che potrà essere disposta con immediatezza se il caso lo esiga.
19. Nel caso in cui il Presidente differisca l'udienza per favorire intese conciliative, i difensori si comunichino reciprocamente eventuali assenze nelle udienze successive e le comunichino alla cancelleria che ne dia avviso al Presidente.

Ordine di esibizione e richiesta di informazioni

E' auspicabile che

20. i difensori delle parti – qualora chiedano un ordine di esibizione o una richiesta di informazioni - forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l'esibizione e i maggiori dettagli possibili relativamente all'oggetto della richiesta di informazioni.

Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria

E' auspicabile che

21. i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall'altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustificano la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.
22. Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, possa richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni (desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell'Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.
23. In ogni caso il Giudice possa richiedere alla polizia tributaria nell'ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73.

**Nel ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione o divorzio
(ex artt. 337 ter cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)**

E' auspicabile che:

24. il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio e la relativa comparsa di costituzione esponcano ove si tratti di figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente sufficienti ovvero affetti da disabilità – in primo luogo - le problematiche relative all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
25. le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente e dal resistente con il medesimo ordine (entrambi dovrebbero, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
26. il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso a sostegno delle proprie domande nel termine di 15 giorni dall'udienza e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all'allegato A) del presente protocollo;

27. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Tribunale fissi con decreto l'udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.
28. Il Tribunale, con il medesimo decreto, assegni inoltre al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all'allegato A) del presente protocollo; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, il difensore può essere retribuito a spese dello Stato.

Comparizione del convenuto assistito da difensore

E' auspicabile che

29. Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all'udienza di comparizione avanti il Tribunale, quest'ultimo possa procedere all'audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede.
30. In seguito al deposito della replica il Tribunale disponga una nuova comparizione delle parti;
31. la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l'esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell'altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad ~~effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con~~ formulazione dei capitoli di prova;
32. il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande oltre all'allegato A) di cui al presente protocollo.

Udienza e procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio

E' auspicabile che

33. All'udienza avanti il Tribunale l'audizione dei coniugi avviene congiuntamente. In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l'audizione separata.
34. Il Tribunale esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
35. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori venga effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.
36. Il Tribunale, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttoria, possa assegnare in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.
37. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti possano essere ammesse dal Tribunale e, se effettuate in udienza, il Tribunale possa assegnare un termine alle controparti per esaminarli e, se del caso, replicare.
38. Nell'eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l'audizione del minore, tale audizione non debba avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Tribunale di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo per l'audizione del minore (all. B del presente protocollo).
39. L'audizione di eventuali sommari informativi debba generalmente essere disposta dal Tribunale per udienza successiva a quella di prima comparizione. E' auspicabile che l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.
- ~~40. All'esito dell'attività istruttoria ed a seguito dell'udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Tribunale, prima di adottare le proprie decisioni finali, possa assegnare alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all'udienza.~~
41. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Tribunale, a conclusione del procedimento, possa disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale medesimo.

Supporti informatici

42. Si raccomanda che nei procedimenti giudiziari di separazione o di divorzio che vengano definiti a conclusioni congiunte, gli avvocati forniscano al Tribunale al momento della precisazione delle conclusioni, il file informatico delle conclusioni.

Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi.

Perugia, 25 novembre 2014

Tribunale di Perugia



Ordine degli avvocati di Perugia



Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori



Forum delle associazioni familiari dell'Umbria




Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia



Camera civile di Perugia



Avvocati matrimonialisti italiani



Seguono allegati:

Allegato A: Modulo di informazioni utili ai fini della decisione

Allegato B: Protocollo in tema di ascolto del minore e di CTU in ambito familiare

Allegato C: Esempi di quesito per CTU in ambito familiare

(Allegato A)

Modulo di informazioni utili ai fini della decisione da allegare al primo atto di costituzione nel procedimento per la separazione personale dei coniugi ovvero per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio (in questo ultimo caso solo in presenza di figli minori o non autosufficienti).

Al Tribunale di Perugia

lo sottoscritto.....

Nato a(.....) Il

Residente a(.....) via.....N.....

Effettivamente dimorante invia.....N.....

consapevole delle eventuali conseguenze processuali di cui agli art. 88¹ art. 92² art. 96³, art. 116⁴, art. 210⁵, Codice di procedura civile nel caso di allegazioni processuali sleali, reticenti o non rispondenti al vero

COMUNICO LE SEGUENTI INFORMAZIONI

1. attività lavorativa svolta negli ultimi tre anni (indicare amministrazione, azienda o luogo di lavoro per autonomi)

.....

2. redditi netti degli ultimi tre anni (indicare la risultanza del quadro RN per i mod. unico ovvero reddito netto CUD)

Anno.....

Anno.....

Anno.....

3. eventuali benefit aggiuntivi (uso auto aziendali, telefono, uso abitazioni o altro)

.....

4. eventuali partecipazioni societarie, ragione sociale, quota rispetto al capitale, dividendi, etc.

.....

5. pensioni e/o indennità a qualsiasi titolo percepite (indicare ente erogante, anno, ragione, durata)

.....

6. depositi bancari e/o postali ed eventuali prodotti finanziari o assicurativi o rendite azionarie (istituto e importo)

.....

7. beni immobili in proprietà, usufrutto comodato o abitazione, anno di acquisto, eventuali diritti di terzi, uso attuale

.....

¹ Art. 88 comma 1 CPC: "Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità"
² Art. 92 comma 1 CPC "Il Giudice può indipendentemente dalla soccombenza condannare una parte al rimborso delle spese (...) che per trasgressione del dovere di cui all'art. 88 essa ha causato all'altra parte",
³ Art. 96 comma 1 CPC"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il Giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza"
⁴ Art. 116 comma 2 CPC:" Il Giudice può desumere argomenti di prova (...) dal contegno delle parti stesse nel processo"
⁵ Art. 210 comma 1 CPC:"[...] Il Giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo"

.....
.....
.....
.....
.....

8. beni mobili registrati (auto, moto, barche, etc.), modello, anno di acquisto, costi di assicurazione e bollo

.....
.....
.....
.....
.....

9. numero e mansione eventuali collaboratori domestici o dipendenti al servizio della famiglia

.....
.....

10. mutui o finanziamenti attivi indicando istituto erogante, relativa scadenza e importo della rata

.....
.....
.....
.....

11. contratti di locazione (indicare tipo immobile, termine e canone mensile) – locazione di case per vacanze

.....
.....
.....
.....
.....

12. iscrizione a club, circoli ricreativi, sportivi, culturali et similia (indicare nome ente e costo annuo iscrizione)

.....
.....
.....

13. eventuali ulteriori dichiarazioni

.....
.....
.....

....., il
(Luogo) (Data)

.....
(Firma)

(Allegato B)

Linee guida sull'interpretazione e applicazione Legge 8 febbraio 2006, n. 54 come modificata dal dlgs 154/2013 in tema di ascolto del minore e di CTU in ambito familiare

TRIBUNALE DI PERUGIA

Linee guida allegate al protocollo di intesa sul processo di famiglia

PREMESSO CHE

L'articolo 336 bis CC stabilisce che "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

CONSIDERATO

- che la norma in esame ha elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, peraltro già prevista dalle precedenti convenzioni internazionali; (art. 12 e 3 Convenzione di New York e Strasburgo)
- che in virtù dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 come modificato dal DLgs 154/2013, detta previsione deve trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinché l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all'ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;

- che, peraltro, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art. 336 bis C.C. si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;

- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

Tanto premesso e considerato

SI AUSPICA

Che l'ascolto del minore in ambito processuale e la CTU familiare siano eseguiti seguendo le seguenti indicazioni:

I.L'ASCOLTO DEL MINORE

1)Limiti dell'ascolto

Fermo restando che l'ascolto:

a) rappresenta per il minore un'occasione per esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi, le proprie incertezze, le proprie paure;

b) è uno strumento per consentire al Giudice di formarsi un'opinione più completa del caso sottoposto alla sua valutazione;

c) non è un mezzo di prova, l'ascolto stesso dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia; nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la controversia riguardi esclusivamente gli aspetti economici. L'ascolto del minore potrà non essere disposto dal Giudice sia quando le parti gliene manifestino l'inopportunità, sia quando il Giudice ritenga, richiesto da taluna delle parti o dal minore ultra dodicenne, che per le particolari circostanze del caso, non sia rispondente all'interesse del minore stesso. Al fine di decidere se procedere o meno all'audizione del minore infradodicescenne, il Giudice potrà avvalersi della competenza di un esperto, ausiliario ex art. 68 cpc.

In ogni caso:

a) l'audizione del minore dovrà essere rispettosa dei tempi del bambino, della sua situazione emotiva e delle sue esigenze temporali che sconsigliano audizioni troppo lunghe; nella fase iniziale, il Giudice dovrà informare il minore del suo diritto ad essere ascoltato nel processo e dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso.

b) Durante l'ascolto andrà posta attenzione al comportamento non verbale del minore, considerando che anche il silenzio può essere significativo;

- c) Durante l'ascolto sarà necessario adattarsi all'età e alle competenze cognitive ed emotive del minore utilizzando modalità espressive consone a quest'ultimo ;
- d) Le domande che saranno poste dovranno essere "aperte" , evitando quelle suggestive o inducenti in quanto il minore è facilmente influenzabile. Il minore non dovrà essere eccessivamente responsabilizzato nella controversia familiare , né essere posto di fronte ad un "conflitto di lealtà" verso i genitori;
- e) Nella fase di chiusura del colloquio dovrà essere chiesto al minore se ha delle domande o dei dubbi e, conseguentemente, dare i chiarimenti necessari.

2)Tempi e luoghi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa da stabilirsi di preferenza fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse in modo tale da garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

3)Ascolto diretto e "competenze integrate"

E' auspicabile che il Giudice titolare della procedura proceda all'ascolto, previa adeguata conoscenza della situazione della famiglia e delle condizioni del minore, avvalendosi se del caso di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche, neuropsichiatriche o pedagogiche.

4)Luogo dell'audizione e verbalizzazione

E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore. L'incontro sarà possibilmente videoregistrato o comunque almeno audio registrato e in ogni caso verbalizzato anche in forma sommaria utilizzando per quanto possibile il linguaggio del minore e questi avrà il diritto di leggere e di sottoscrivere il verbale, che sarà messo con immediatezza a disposizione delle parti unitamente al file della registrazione audio o video.

5)Presenza delle parti e dei difensori

L'audizione si svolgerà da parte del Giudice titolare della procedura, assistito dal Cancelliere, in presenza dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore dello stesso. ~~Nel caso in cui uno o entrambi i difensori chiedano di essere presenti all'audizione, il Giudice provvederà motivando in merito.~~ In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo familiare in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal Giudice. Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme.

6) Informazione

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto. Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati indicazioni al fine di comunicare in modo corretto al minore tempi e modalità di ascolto.

7) Doveri di astensione dell'avvocato ed informazioni delle parti

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato od eventuali loro consulenti non devono strumentalizzare la propria funzione per incidere sulla spontaneità del minore. L'avvocato dovrà evitare alcun contatto diretto col minore e dovrà altresì invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale. L'avvocato dei genitori ed i consulenti nominati dalle parti si faranno lealmente carico di evitare ogni attività che incida sulla spontaneità del minore.

II. LA CTU IN AMBITO FAMILIARE

Atteso inoltre che la consulenza tecnica nei giudizi che hanno per oggetto il diritto di famiglia può definirsi come un atto medico-diagnostico finalizzato alla valutazione delle relazioni familiari e, se ritenuto necessario, dei suoi componenti, tutte le parti coinvolte nell'utilizzo di detto strumento dovranno assumere come scopo primario il benessere psicofisico della prole. Vista la peculiarità e le finalità cui è diretto detto mezzo istruttorio, sono state tracciate le seguenti linee guide al cui rispetto nell'applicazione sono chiamate tutte le parti coinvolte nel processo.

8) Affiancamento specialisti

E' auspicabile, nel caso in cui occorra il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse, che al CTU sia affiancato uno specialista il quale - a propria volta - presti giuramento come consulente tecnico d'ufficio affinché assuma posizione paritetica e autonoma al CTU sia in ordine ai profili di responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti sia in ordine alla liquidazione delle spese.

9) Visite domiciliari

E' auspicabile che, nell'affidare l'incarico al perito, il Giudice autorizzi le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito. Di tutte queste operazioni il CTU dovrà

avvertire i consulenti di parte, per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi all'eventuale somministrazione dei tests diagnostici.

10) Indipendenza del CTP

E' auspicabile che i procuratori, nell'individuare il perito di parte, indichino un consulente che non sia anche terapeuta del proprio assistito, fornendo al primo ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento delle operazioni peritali.

11) Dovere di informazione

E' auspicabile, attesa la peculiarità del mezzo istruttorio, che il legale informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della perizia, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più periti di parte.

12) Adempimenti processuali

E' auspicabile che il Giudice:

- a. nell'ordinanza con la quale ammette la CTU, formuli il quesito (con l'All. Csi presentano alcuni modelli di quesito meramente indicativi che il Giudice può liberamente adattare al caso concreto) ed indichi i riferimenti identificativi conosciuti del CTU;
- b. all'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito, ex art. 195 CPC:
 - indichi al CTU di trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai consulenti di parte, assegnando loro un congruo termine per le osservazioni, per poi prendere posizione su di esse prima della stesura definitiva dell'elaborato peritale;
 - conceda alle parti un termine per il deposito di note finali sulla CTU fino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - evidenzi al CTU la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 D.P.R. 115/2002).
- c. In ogni quesito, come sopra precisato sub 2) è auspicabile che il Giudice autorizzi le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte ~~quelle attività che consentano al CTU di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito~~

13) Tempi della CTU

E' auspicabile che i tempi per la redazione della perizia siano contenuti in quelli strettamente necessari per fornire al Giudice le informazioni utili per assumere i provvedimenti più opportuni. Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice inviterà i CTU a depositare in tempi brevi una sintetica relazione (da integrare poi con la perizia conclusiva) che gli consenta di assumere in via di urgenza le statuizioni del caso.

14) Tracciabilità dei lavori

E' auspicabile che nel conferimento dell'incarico il Giudice inviti il CTU a registrare - almeno con supporto audio - gli incontri tra le parti; conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali; detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza e a quello consegnatogli dal Giudice, dovrà essere allegato alla perizia da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.

Le presenti linee guida sono parte integrante del protocollo sul processo di famiglia del Tribunale di Perugia, e saranno pubblicate sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi.

(Allegato C)

Quesiti meramente orientativi per la CTU in tema di minori e di capacità genitoriali. Il Giudice ben potrà, d'ufficio o su istanza di parte, modularne il contenuto a seconda delle esigenze ravvisate nel caso concreto

I

"Dica il Consulente Tecnico d'ufficio, esaminati gli atti, sottoposte ad ogni opportuna e necessaria indagine psicologica le figure del minore, dei genitori e quelle dei terzi significativi nella vita dello stesso, quali siano i rapporti tra essi intercorrenti. Evidenzi inoltre, sentiti i servizi territoriali eventualmente interessati, ed acquisita ogni opportuna documentazione, quale sia la collocazione più idonea per il minore e quali possano essere le modalità più adeguate per la migliore concretizzazione delle risorse educative dei genitori. Precisi le più opportune modalità di contatto tra gli stessi ed il figlio e svolga ogni altra considerazione utile ai fini di Giustizia."

II

"Letti gli atti, sentite le parti, svolte le indagini del caso, riferisca il CTU in merito alle caratteristiche dei due contesti materno e paterno nei quali evolve il figlio minore con particolare riguardo:

- a) alla personalità del minore ed alla relazione da esso instaurata con ciascun genitore e relativo contesto ambientale;
- b) alla personalità dei genitori ed alle loro risorse individuali nello svolgere adeguatamente la funzione genitoriale.

Valuti, inoltre, il CTU se sussistano i presupposti per far raggiungere ai genitori un accordo conciliativo sull'affido del figlio. Formuli quindi delle ipotesi circa le capacità e le potenzialità esprimibili da parte dei genitori e loro contesti nel garantire al minore le condizioni ottimali per una crescita armonica della sua personalità nel reciproco rispetto di una genitorialità responsabile, prospettando, in concreto, in relazione a quanto sopra, ipotesi di affidamento e modalità di visita per il genitore non affidatario.

III

"Esaminati gli atti e la documentazione di causa, sottoposti i genitori e i minori ai necessari accertamenti psicologici, anche avvalendosi dell'ausilio di altri specialisti, compiuti i sopralluoghi nelle abitazioni di uno e dell'altro coniuge, assunte le opportune informazioni da terzi ivi compresa la Pubblica Amministrazione, espletate tutte le indagini necessarie ed opportune, accerti ed indichi il CTU:

1. la natura della personalità di minori e genitori e la natura dei rapporti tra di essi intercorrenti fornendo ogni elemento utile al fine di stabilire quale sia la situazione più adeguata in merito all'affidamento dei minori, nell'esclusivo loro interesse e in base alle esigenze morali, materiali e psico-evolutive degli stessi;
2. se sussistano i presupposti per far raggiungere ai genitori un accordo conciliativo sull'affido dei figli;
3. quali siano le modalità concrete più opportune per il genitore non affidatario di periodicamente vedere e tenere con sé i figli. Accerti, inoltre, il CTU l'esistenza di univoci elementi in base ai quali reputare la condotta di uno o di entrambi i genitori direttamente pregiudizievole per i minori.